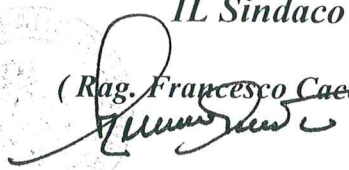


IL Sindaco
(Rag. Francesco Cacciatore)


UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 della legge n.142/90, recepita dalla L.R. n.48/93, si esprime parere favorevole e che la spesa di € 6000,00 deve essere imputata al capitolo 10120101 art. 1 Impegno n. 2068

S.Stefano Quisquina 28/12/2017

LA RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dr.ssa Vincenza Mortellaro


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale

G. Ficarella

Il Segretario Comunale

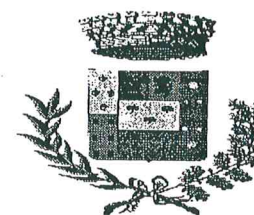
Dr.ssa Rosalia Giacchino

Si attesta che la presente determinazione è stata registrata nell' apposito registro delle pubblicazioni al n. _____ del _____

Il Messo Comunale

G. Ficarella

E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE



COMUNE DI S.STEFANO QUISQUINA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 22 DEL 28-12-2017

Oggetto: Nomina Responsabile Area Socio - Assistenziale

L'anno duemiladiciassette il giorno Ve. Fiove del mese di Dicembre nel proprio ufficio

IL SINDACO

(Rag. Francesco Cacciatore)

Vista la legge 8 Giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11/12/1991, n.48, modificata ed integrata dalla L.R. n. 30/2000;

Vista la Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44;

Vista la Legge Regionale n. 7/1992;

Vista la Legge Regionale n. 26/1993;

Premesso

Che il Comune di Santo Stefano Quisquina negli ultimi anni ha subito un notevole decremento del personale in dotazione organica a causa di diversi collocamenti in quiescenza dei propri dipendenti, cui non ha fatto seguito la reintegrazione dell'originaria dotazione organica, sia a causa delle limitazioni sulle assunzioni imposte dalle leggi finanziarie dello Stato sia per le difficoltà finanziarie in cui versano gli enti locali.

Che a far data dal 1° ottobre 2017 è stata collocata in quiescenza la Dott.ssa Graziella Mortellaro alla quale con proprie determinazioni n. 2 e n. 3 del 2/01/2017 erano state attribuite rispettivamente le funzioni di Responsabile dell'Area Segreteria – Affari Generali e dell'Area Socio – Assistenziale.

Che per assicurare la funzionalità dell'Ente con propria determinazione n. 15 del 16/10/2017 sono stati nominati responsabili di Area supplenti, ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, i dipendenti Rita Cacciatore per l'Area Segreteria - Affari Generali e Antonino Leone per l'Area Socio – Assistenziale entrambi di Cat. "C" ma da sempre assegnati ai suddetti servizi.

Che, come previsto nella suddetta determinazione, in data 11/10/2017 è stato pubblicato un atto di interpello rivolto ai dipendenti in servizio aventi i requisiti di ammissibilità per presentare eventuale istanza al fine di essere nominati responsabili di servizio.

Che entro il termine di scadenza è pervenuta la disponibilità dell'Arch. Farulla Cat. "D" e dei dipendenti Cacciatore e Leone Cat. "C";

Visto il Regolamento degli uffici e servizi ai sensi del quale il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali per un periodo non eccedente la durata del suo mandato tenendo conto: a) della natura dei programmi da realizzare; b) delle attitudini del responsabile candidato; c) delle capacità professionali del candidato; d) dei risultati in precedenza conseguiti dal soggetto;

Visto l'art. 51 comma 3 bis della legge 142/90 e smi, per come recepito dalla L.R. 48/91 e smi, ai sensi del quale *"nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni dirigenziali possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli Uffici e dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione"*.

Visto l'art. 11 del CCNL del 31/03/1999 inerente il conferimento degli incarichi di posizioni organizzative al personale di Cat. "C" negli enti privi di posizioni della categoria "D";

Considerato che l'Arch. Farulla ha già promosso una causa civile per risarcimento danni nei confronti del Comune per non avere avuto il conferimento della posizione organizzativa relativa all'area tecnica e che tale procedimento è ancora in corso di definizione;

Considerato che l'incarico *de quo* è di carattere fiduciario e si intende conferirlo ai dipendenti Cacciatore e Leone che da decenni nelle predette aree hanno svolto attività in modo proficuo e professionale, mentre l'Arch. Farulla, che ha prestato la propria attività esclusivamente presso l'ufficio tecnico e dal 2015 è responsabile dell'ufficio di ARO, non può garantire il buon

funzionamento delle aree Segreteria – Affari Generali e Socio – Assistenziale non avendo acquisito alcuna competenza specifica.

Considerate, pertanto, le funzioni e le attività da svolgere, la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare, le attitudini, la capacità professionale e l'esperienza acquisita.

Ritenuto per quanto sopra espresso, di attribuire al dipendente Leone Antonino le funzioni di cui all'art. 51 comma 3 della Legge 142/90 e smi, per le sue attitudini e capacità professionali possedute e raggiunte attraverso il lungo ed ininterrotto periodo prestato presso l'ufficio Servizi Sociali di questo Ente;

Visto il CCNL del 01/04/1999 che all'art. 10 prevede il limite di retribuzione di posizione e di risultato dovuto al personale incaricato delle funzioni dirigenziali;

Ritenuto di attribuire con decorrenza dalla data della presente, espressamente al dipendente Leone Antonino, Area Socio Assistenziale, l'indennità mensile di €.461,54 per 13 mensilità oltre gli oneri IRAP, INADEL e CPDEL previsti per legge, da liquidare con lo stipendio;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in narrativa, sono attribuite con decorrenza dalla data della presente al dipendente Leone Antonino, le funzioni di cui all'art.51, comma 3 della legge n.1242/90 e s.m.i relative all'Area Socio - Assistenziale;

Le predette funzioni sono attribuite fino alla scadenza del mandato del Sindaco, salvo verifica dei risultati ottenuti, che in caso negativo, può comportare la revoca *ad nutum* dell'incarico;

Attribuire provvisoriamente, nelle more dell'approvazione del Regolamento per la pesatura delle posizioni organizzative, al dipendente Leone Antonino l'indennità mensile di €.461,54 per tredici mensilità, annuale di €.6.000,00 oltre gli oneri per IRAP, INADEL e CPDEL secondo le misure del nuovo ordinamento professionale del Comparto Regioni Autonomie Locali siglato il 31/03/1999, con decorrenza dalla data della presente, da liquidare con lo stipendio.

Dare atto che le competenze previste dall'art.6 della legge n.127/97 come integrato dalla Legge 191/98, sono attribuite con diretta responsabilità dalla stessa;

Per il raggiungimento degli obiettivi e il buon andamento della pubblica amministrazione a carico del responsabile resta l'obbligo di prestare attività lavorativa anche in orari extra senza riconoscimento di indennità per lavoro straordinario.

Imputare la spesa in ragione di €. 6000,00 oltre gli oneri per IRAP, INADEL E CPDEL al capitolo 10120101 art.1 bilancio 2017;

Dare atto che l'importo della retribuzione di risultato, previsto dal comma 3 dell'art.10 del C.C.N.L. verrà corrisposta a seguito di valutazione annuale.